



Al Ministro della transizione ecologica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'articolo 2, comma 2, che ha rinominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica dettandone le relative disposizioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;

VISTA la legge 14 gennaio 2013, n. 10, e, in particolare, l'articolo 1, che pone l'obiettivo di “perseguire attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1 giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani”;

VISTA la legge del 12 dicembre 2019, n. 141, che ha convertito il decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 63 del 10 marzo 2020, recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde e la fornitura di prodotti per la cura del verde”;

VISTA la Strategia dell'Unione Europea per la Biodiversità al 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM, 2020)

CONSIDERATO che l'Unione europea ha risposto alla crisi pandemica con il *Next Generation* EU (NGEU), un programma che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e

digitale, per migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e per conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 ed in particolare l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (*Do no significant harm - DNSH*);

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri;

VISTA la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio <<non arrecare un danno significativo>> a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTA la Strategia dell'Unione europea per la biodiversità al 2030 (COM, 2020) la quale indica la necessità di una maggiore integrazione delle infrastrutture verdi e della natura nelle città;

VISTA la Strategia dell'Unione europea per le foreste al 2030 (COM 2021/572);

VISTA la Strategia dell'Unione europea sull'adattamento ai cambiamenti climatici (COM, 2021/82 *final*);

VISTO il Piano d'azione dell'Unione europea "Zero Pollution for air water and soil" (COM 2021/400 *final*);

VISTA la Strategia dell'Unione europea per la protezione del suolo al 2030 (COM 2021/699 *final*);

CONSIDERATE le procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014, n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 e n. 2020/2299, avviate sulla cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM2,5 per il PM10 e per gli ossidi di azoto;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, trasmesso alla Commissione Europea, e la Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTA la legge 1° luglio 2021, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

CONSIDERATO che il PNRR è il documento che il Governo italiano ha predisposto per illustrare come il nostro Paese intende investire e gestire i fondi assegnati nell'ambito del programma *Next generation Eu* e presenta un calendario di riforme collegate, finalizzate in parte all'attuazione del piano e, in parte, alla modernizzazione del Paese;

CONSIDERATO che tra le sei Missioni in cui il PNRR raggruppa i progetti di riforma e di investimento spicca la Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione ecologica" che discende direttamente dallo "European Green Deal" e dal doppio obiettivo dell'Unione europea di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 per cento rispetto allo scenario del 1990 entro il 2030;

CONSIDERATO che tra le 4 Componenti della suddetta Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione ecologica", la Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" è finalizzata alla sicurezza del territorio, intesa come mitigazione dei rischi idrogeologici, con interventi di prevenzione e di ripristino - e salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, con interventi di forestazione urbana, complesso di azioni per rendere il Paese più resiliente ai cambiamenti climatici, proteggendo la natura e la biodiversità;

CONSIDERATO che nella suddetta Componente 4 è prevista la Linea di intervento 3 "Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine" e, in essa, l'Investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" che, in linea con le strategie nazionali e comunitarie, prevede azioni su larga scala rivolte alle 14 Città metropolitane, sempre più esposte a problemi legati all'inquinamento atmosferico, all'impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, al fine di migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso la realizzazione di boschi urbani e periurbani, con la messa a dimora di almeno 6,6 milioni di alberi su una superficie di 6.600 ettari, con una dotazione finanziaria di 330 milioni di euro;

CONSIDERATO che nella scheda progetto PNRR del suddetto Investimento 3.1 presentata dal Ministero della transizione ecologica è previsto che soggetti attuatori siano le Città metropolitane le quali cureranno la progettazione e la realizzazione degli interventi sulla base di un piano di forestazione, quadro di riferimento tecnico-scientifico di livello nazionale, approvato dal Ministero della transizione ecologica;

TENUTO CONTO che l'approvazione del suddetto piano di forestazione costituisce un traguardo al 31 dicembre 2021 dell'Investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano", come stabilito dall'Allegato riveduto della Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

TENUTO CONTO altresì che la descrizione del traguardo riportata nel suddetto Allegato richiede che il piano di forestazione sia in linea con gli obiettivi della legge 12 dicembre 2019, n. 141 e che fissi obiettivi specifici, puntualmente elencati e di seguito richiamati:

- preservare e valorizzare la biodiversità diffusa in linea con la strategia europea per la biodiversità;
- contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree metropolitane;
- contribuire alla riduzione del numero delle procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria;
- recuperare i paesaggi antropici e migliorare le aree protette presenti nelle immediate vicinanze delle aree metropolitane;
- arginare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili;

CONSIDERATO che il Ministero della transizione ecologica, in quanto autorità competente, deve garantire la corretta e tempestiva attuazione del suddetto Investimento 3.1 del PNRR e, conclusa la fase di progettazione da parte delle Città metropolitane, dovrà verificare la coerenza dei progetti stessi con i criteri tecnico-scientifici di cui al punto precedente ed assicurare la verifica e il monitoraggio degli interventi;

VALUTATA pertanto la necessità di avvalersi di specifiche ed elevate competenze tecnico-scientifiche in forza di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, conclusivamente sottoscritto in data 24 novembre 2021 tra la competente Direzione generale per il patrimonio naturalistico (DG PNA), l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA), l'Arma dei Carabinieri - Comando unità forestali ambientali e agroalimentari (CUFA), l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e il Centro Interuniversitario di Ricerca "Biodiversità, Servizi Ecosistemici e Sostenibilità" (CIRBISES) anche mediante l'istituzione di una apposita cabina di regia;

PRESO ATTO dell'esito della riunione della suddetta cabina di regia, tenutasi in data 25 novembre 2021, che si è espressa validando la documentazione scientifica posta alla base della proposta di "Piano di forestazione urbana ed extraurbana" predisposta dal Ministero della transizione ecologica con il supporto tecnico-scientifico dei soggetti sottoscrittori dell'accordo del 24 novembre 2021, nonché la rispondenza del medesimo piano agli obiettivi della legge 12 dicembre 2019, n. 141 e agli obiettivi specifici riportati nell'Allegato riveduto della Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

RITENUTO pertanto di provvedere all'approvazione del "Piano di forestazione urbana ed extraurbana"

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. E' approvato il "Piano di forestazione urbana ed extraurbana", relativo all'investimento 3.1 "*Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*", parte della Linea di intervento 3 "Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine",

nella Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” della Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione ecologica” del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Art. 2

(Valenza ai fini del PNRR)

1. Il presente decreto di approvazione del “Piano di forestazione urbana ed extraurbana” costituisce il traguardo (*milestone*) al 31 dicembre 2021 previsto per l’Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”.

Art. 3

(Controlli e pubblicità)

1. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito web istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

Roberto Cingolani